

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### **Campi da golf: quali le conseguenze sul Piano Direttore della sentenza del Tribunale Federale?**

Con sentenza del 27 maggio 2008 il Tribunale federale ha esaminato il progetto del campo da Golf a Monteggio. Il progetto è stato definitivamente respinto in quanto la Legge federale sulla pianificazione del territorio non era stata correttamente applicata. In particolare, la modifica di piano regolatore per permettere la costruzione del campo da golf non rispettava la legislazione in materia di superficie idonea all'avvicendamento delle culture (SAC). Considerato che i campi da golf perturbano irrimediabilmente il terreno agricolo, essi non possono essere computati come SAC. Per questo motivo il TF ha sentenziato che eventuali modifiche del piano regolatore in questo senso sono soggette all'obbligo di compensazione per la diminuzione dell'area agricola. Il TF ha così smentito anche il Consiglio di Stato che aveva avallato la modifica del Piano Regolatore di Monteggio prevedendo il contributo pecuniario sostitutivo solo per le zone destinate ai parcheggi.

Due sono le principali conseguenze della sentenza del TF:

- i campi da golf non possono in genere essere conteggiati come SAC;
- le modifiche del Piano Regolatore per permettere la costruzione di campi da golf sono soggette al contributo sostitutivo per la diminuzione dell'area agricola (LTagr).

Per la procedura di pianificazione del campo da Golf di Monteggio il Consiglio di Stato aveva applicato la medesima procedura utilizzata in precedenza per il campo da Golf delle Gerre di Losone. Se la procedura per il Golf di Monteggio è stata scorretta, scorretto è stato anche il quadro pianificatorio alle Gerre di Losone. Dalla sentenza del TF risulta quindi che il Golf delle Gerre Losone è un'attività non conforme alla zona in cui si trova.

L'aumento continuo della popolazione e delle attività economiche conferiscono particolare importanza ad una corretta e ragionata pianificazione del territorio, specialmente per ciò che attiene alla superficie agricola, di cui in Svizzera perdiamo un metro quadrato al secondo. Riteniamo che il territorio del Canton Ticino sia già troppo perturbato per poterci permettere interpretazioni allegre della legislazione in materia. Almeno nei casi in cui la legislazione permette di proteggere il territorio e preservare le zone agricole è imperativa una rigorosa applicazione della legge.

Alle considerazioni prettamente ambientali e di qualità di vita, si aggiungono le questioni finanziarie: l'errata interpretazione della Legge da parte del Consiglio di Stato ha comportato notevoli spese (costi pianificatori, ricorsi, ...) al comune di Monteggio e tutto lascia supporre che ne causerà in misura anche maggiore al comune di Losone. Queste spese ricadono sui contribuenti, senza che questi ne abbiano alcun beneficio.

Sulla base di quanto sopra, chiediamo al lodevole Consiglio di Stato:

1. Alla luce della sentenza del TF, il Consiglio di Stato come intende procedere per mettere in regola dal profilo pianificatorio il golf delle Gerre di Losone?
2. Nel caso specifico il Cantone aveva applicato la LTagr cantonale e quindi richiesto al comune di Losone il versamento del contributo sostitutivo per la diminuzione dell'area agricola? Se no, perché?
3. Di quanti ettari di zone SAC dispone realmente il Cantone applicando in maniera corretta il computo delle linee direttici della Confederazione (sentenza TF, pag. 6)?
4. Considerato che i cantoni devono provvedere affinché le SAC siano attribuite a zone agricole e affinché sia costantemente garantita la loro estensione minima (art. 30 OPT), non ritiene il Cantone di dover agire più cautamente quando si tratta di modifiche dei piani regolatori concernenti tali aree?
5. La sentenza del 27 maggio 2008 ha sicuramente ripercussioni sul Piano Direttore cantonale. Quali e di che entità sono queste ripercussioni?

GRETA GYSIN  
MAGGI - SAVOIA